

**CONVENZIONE TRA AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA  
“ISTITUTI MILANESI MARTINITT E STELLINE E PIO ALBERGO  
TRIVULZIO” DI MILANO E ASST CENTRO SPECIALISTICO  
ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO G. PINI/CTO PER  
L'ESECUZIONE DI PRESTAZIONI DI ORTOPEDIA E  
TRAUMATOLOGIA A FAVORE DEI PAZIENTI DELL'ASP IMMES  
e PAT.**

**TRA**

Azienda di Servizi alla Persona “Istituti Milanese Martinit e Stelline e Pio Albergo Trivulzio”, con sede legale in Milano (MI), via Marostica n. 8 (C.F./P.IVA n. 04137830966), di seguito denominata ASP, in atto rappresentato dal Direttore Generale Dott. Giuseppe Calicchio, nella sua qualità di Legale Rappresentante pro-tempore

**E**

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO, con sede in Milano (CAP 20122) Piazza A. C. Ferrari n. 1 (C.F. e P.I. n. 09320530968), di seguito denominata “ASST Pini/CTO”, in atto rappresentato dal Direttore Generale Dott.ssa Paola Lattuada, nella sua qualità di Legale Rappresentante pro-tempore

**PREMESSO CHE**

- ASP è un ente di diritto pubblico per servizi alla persona, come disposto dalla L.R. 1/2003 e ss.mm.ii. e dal Decreto del Direttore Generale della Dg Famiglia e Solidarietà Sociale n. 17577 del 21.10.2003;
- che la ASST Pini/CTO è azienda sanitaria pubblica, costituita con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4475 del 10/12/2015, mediante fusione per incorporazione dell'A.O. Istituto Ortopedico Gaetano Pini con il Presidio Ospedaliero CTO (già parte dell'allora A.O. Istituti Clinici di



Perfezionamento), conformemente a quanto previsto dalla Legge Regionale 11 agosto 2015, n. 23;

- che ASP I.M.M e S. e PAT ha chiesto la collaborazione della ASST Pini/CTO per l'esecuzione di prestazioni di ortopedia e traumatologia, a favore dei propri pazienti e presso la propria sede di Milano (MI).
- che da parte dell'ASST Pini/CTO, è stata confermata la disponibilità delle risorse esistenti per l'effettuazione delle prestazioni in parola, oltre le ordinarie attività istituzionali;
- che l'art. 8 del DPCM del 27 marzo 2000 prevede la possibilità per le aziende sanitarie di erogare attività professionali richieste a pagamento da terzi, sia all'interno che all'esterno delle strutture aziendali;
- l'art. 117 del CCNL dell'Area Sanità, triennio 2016-2018, che disciplina l'attività di consulenza dei dirigenti e stabilisce che la stessa costituisce una particolare forma di attività aziendale a pagamento, rientrante tra le ipotesi di cui all'art. 115, comma 1, lett. d), del medesimo CCNL qualora sia esercitata al di fuori dell'impegno di servizio, all'esterno delle strutture aziendali;

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### Art. 1

L'ASST Pini/CTO, a seguito di specifica richiesta dell'ASP I.M.M. e S. e PAT, si impegna a collaborare per l'esecuzione di prestazioni di ortopedia e traumatologia, a favore dei pazienti dell'ASP e presso le sedi di Milano - Istituto Pio Albergo Trivulzio, Via Trivulzio 15 e RSA Principessa Jolanda Via Sassi 4.

#### Art. 2

La collaborazione in parola sarà resa dal personale medico dell'ASST Pini/CTO. Pertanto l'Azienda autorizza i dirigenti medici ortopedici ad



effettuare le prestazioni, sopra menzionate per un massimo di n. 16 ore mensili (2 accessi, di 2 ore/cad., alla settimana dalle ore 14:00), da concordare tra la Direzione Socio Sanitaria dell'ASP I.M.M. e S. e PAT e la Direzione Sanitaria dell'ASST Pini/CTO.

#### Art. 3

Le prestazioni saranno svolte al di fuori dell'orario di lavoro e, comunque, compatibilmente con le esigenze di servizio, senza che vengano ostacolate, in alcun modo, le ordinarie attività di reparto.

#### Art. 4

L'ASP I.M.M. e S. e PAT, per l'espletamento delle consulenze ortopediche prestate, provvederà a versare all'ASST Pini/CTO, le seguenti tariffe omnicomprenditive:

- = € 150,00 (Esente IVA) per ogni accesso (intendendosi per accesso una visita programmata);
- = € 200,00 (Esente IVA) per ogni urgenza.

A tal fine, ASP I.M.M. e S. e PAT, comunicherà mensilmente all'Ufficio Marketing e Libera Professione dell'ASST Pini/CTO (e-mail: [marketinglp@asst-pini-cto.it](mailto:marketinglp@asst-pini-cto.it)), l'avvenuta consulenza, indicando giorni e orari degli accessi effettuati e relative prestazioni, nel periodo considerato, per l'emissione della fattura a carico dell'ASP I.M.M. e S. e PAT.

#### Art. 5

Le prestazioni saranno fatturate trimestralmente, con pagamento entro 60 giorni data fattura. In caso di ritardato pagamento, ovvero oltre 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, saranno applicati gli interessi previsti dall'art. 5 del D. L.vo 9 ottobre 2002, n. 231.



#### Art. 6

Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario, connessi all'espletamento della consulenza in oggetto, intercorreranno esclusivamente fra l'Amministrazione dell'ASST Pini/CTO e l'ASP I.M.M. e S. e PAT.

#### Art. 7

Le Parti garantiscono, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione, le coperture assicurative per la responsabilità civile secondo le vigenti disposizioni di legge e in base alle rispettive responsabilità nei confronti del paziente. Resta ferma la responsabilità personale del professionista che svolge l'attività prevista in convenzione, nel caso di comportamenti connotati da dolo o colpa grave.

L'ASP I.M.M. e S. e PAT garantisce, inoltre, l'applicazione di tutte le disposizioni in tema di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro nell'ambito dello svolgimento dell'attività in argomento e, ai sensi del D.Lgs. 81/08 ("T.U. Sicurezza Lavoro"), fornirà informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare i dipendenti dell'ASST.

L'ASST Pini/CTO assicura che i suoi professionisti si attengano a tutte le disposizioni legislative e dell'ASP I.M.M. e S e PAT in materia di prevenzione e contrasto alla diffusione del virus SARS-COV-2 (2019).

#### Art. 8

La sottoscrizione della presente convenzione vale quale espressione del reciproco consenso al trattamento dati, nei termini dovuti dal presente atto ed ai sensi della disciplina vigente in materia, di cui al D.Lgs. 196/2003 e al Regolamento Privacy Europeo n. 679/2016 ("GDPR").

Resta inteso che, relativamente ai dati personali dei pazienti di cui vengano in possesso in funzione della presente convenzione, entrambe le Parti sono tenute



alla più assoluta riservatezza e si dichiarano vincolate verso chiunque al segreto professionale nonché agli adempimenti, genericamente e per la specifica attività di competenza, e ad ogni obbligo derivante dal D.Lgs.vo n. 196/2003, dal Regolamento Europeo n. 679/2016 (“GDPR”) e dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 101.

#### Art. 9

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e scadrà il 31.12.2024.

La convenzione potrà essere prorogata, per un ulteriore anno, previa comunicazione scritta tra le parti.

Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal presente accordo, in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta, notificata alla controparte con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

#### Art. 10

Eventuali modifiche alla presente convenzione potranno essere effettuate, previo accordo fra le parti, solo tramite stesura di apposite modifiche scritte.

#### Art. 11

Eventuali oneri, inerenti e conseguenti la presente convenzione, se dovuti, sono a carico dell’ASP I.M.M. e S. e PAT.

#### Art. 12

La presente convenzione:

- non è soggetta di imposta di bollo, ai sensi del punto 16, all. B) del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 e successive modificazioni e integrazioni;
- è esente da IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1<sup>^</sup>, n. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni;



- è soggetta a registrazioni solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2^, del D.P.R. 26 aprile 1996, n. 131.

Art. 13

In caso di controversie le parti eleggono la competenza del Foro di Milano.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l'Azienda di Servizi alla Persona

Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio

Il Direttore Generale

Dott. Giuseppe Calicchio

Per L'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale

Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO

Il Direttore Generale

Dott.ssa Paola Lattuada

Atto sottoscritto dalle parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15, c. 2-bis, della Legge n. 241/1990, introdotto dall'art.6 del D.L.

n.179/2012, convertito in Legge n.221/2012..

